COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

STATUTO

Delibera n. 22 del 15.6.2001

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 – Comune di Capriano del Colle

- 1. Il Comune di Capriano del Colle e' Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
- 2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalla Leggi statali e regionali

Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma

- 1. Il Comune di Capriano del Colle e' costituito dalle comunità delle popolazione del Capoluogo e dai territori delle frazioni di Fenili Belasi.
 - 2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Capriano del Colle.
- 3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
 - 4. L'uso del gonfalone per fini non istituzionali e' vietato.

Art. 3 – Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 4 – Tutela della salute

- 1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
- 2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

- 1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
- 2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. – 6 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

- 1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingue, di costume e di tradizioni locali.
 - 2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

- 3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturale, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'art. 79, comma 3, del presente Statuto che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Art. 7 – Assetto ed utilizzazione del territorio

- 1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
- 2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
- 3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
- 4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità delle popolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
- 5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
- 6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazione, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 8 - Sviluppo economico

- 1. Il comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
- 2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
- 3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
- 4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9 – Programmazione economico sociale e territoriale

- 1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 10 - Partecipazione, cooperazione

- 1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 6 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
- 2. Riconosce che presupposto della partecipazione e' l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
- 3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 11 – Servizi pubblici

- 1. Il Comune per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende municipalizzate
 - b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi
 - e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art. 12 – Albo pretorio

- 1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti,
 - 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II L'RDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 13 – Il Consigliere Comunale

- 1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
- 2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla Legge.

Art. 14 – Doveri del Consigliere

- 1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.
- 2. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
- 3. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 15 – Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diretto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

- 2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed Enti ad esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
 - 3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
 - 4. E tenuto al segreto d'Ufficio, nei casi specificamente determinati dalla Legge.
- 5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, si fa riferimento al numero di consiglieri presenti al Comune.

Art. 16 – Dimissioni del consigliere

- 1.Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto dal Consigliere medesimo al Sindaco. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottate dal Consiglio; la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
- 2. Qualora, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un posto di Consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 3. Il Consigliere sospeso ai sensi dell'Art. 15, comma 4 bis della Legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'Art. 1 della Legge 18 gennaio 1992 n. 16, è sostituito con altro Consigliere in via temporanea, fino a che dura la sospensione.
- 4. Il Consigliere Comunale provvede alla sostituzione temporanea nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, affidando la supplenza al candidato che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti ai sensi del secondo comma.

Art. 17 – Consigliere Anziano

 E' consigliere anziano colui che ha ottenuto nelle elezioni la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 18 – Gruppi consiliari

- 1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
- 2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
 - 3. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Capo II II Consiglio Comunale

Art. 19 – Il Consiglio Comunale. Poteri

- 1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività Comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
 - 2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle Leggi statali e regionali.
 - 3. l'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 20- Prima Adunanza

- 1.La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale e' riservato alla convalida degli eletti, alla comunicazione dei componenti della Giunta Comunale ed alla discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.
- 2. Il . Sindaco neo-eletto convoca l'adunanza del nuovo Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificare almeno cinque giorni prima della seduta e la seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
 - 3.La seduta è presieduta dal Sindaco neo-eletto.

- 4. La seduta e' pubblica e la votazione e' palese ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
- 5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente dagli artt. 23 e 24 del presente Statuto.
 - 6. abrogato

Art. 21 – Convocazione del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale e' convocato dal Sindaco, cui compete, altresì la fissazione del giorno dell'adunanza.
- 2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
 - 3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) Su richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati al comune inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
 - 4. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui e' pervenuta la richiesta
- 5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 22 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e' stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 23 – Consegna dell'avviso di convocazione

- 1. l'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
 - 2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 24 – Numero legale per la validità delle sedute

- 1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
- 2. Nella seduta di seconda convocazione e' sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
- 3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
 - 4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori scelti fra i cittadino non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 25 – Numero legale per la validità delle deliberazioni

- 1. Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
 - 2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
 - 3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta di componenti.

Art. 26 - Pubblicità delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
- 2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 27 – Delle votazioni

- 1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
- 2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 28 – Commissioni consiliari permanenti

- 1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.
- 2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- 3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del Bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
- 4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonchè dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
- 5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
- 6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
- 7 I componenti che non partecipano alle commissioni consiliari per 3 sedute consecutive decadono dalla carica.

Art. 29 - Commissioni d'inchiesta

- 1.Il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
- 2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui e' munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori. Le funzioni di Assessore Anziano sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.
 - 3. Si applicano le disposizione dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 30 – Regolamento interno

- 1. Le norme relative all'organizzazione ed ala funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
- 2. La stessa maggioranza e' richiesta per le modificazione del regolamento.

Capo III La Giunta Comunale

Sezione I - Elezione - durata in carica - revoca

Art. 31 – Composizione della Giunta comunale

- 1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sei assessori, di cui fino ad un massimo di tre scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio, ai sensi dell'art. 47 comma 4, del D.L.vo 267 del 18/08/2000, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
- 2. Le funzioni di Assessore Anziano sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 32 – Elezione del Sindaco e degli Assessori

- 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale.
- 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezioni di cui all'art. 20 del presente Statuto.
- 3. Chi ha ricoperto in due mandata consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
- 4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 33 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

- 1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
- 2.Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affitti fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 34 – Durata in carica – Surrogazioni

- 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
- 2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 35 – Mozione di sfiducia

1.Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 36 - Dimissioni dei singoli componenenti della Giunta.

1. Le dimissioni o la cessazione d'ufficio per altra causa dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale. Il Sindaco provvede quindi alla sostituzione e dà comunicazione dei nuovi Assessori alla prima seduta consiliare.

Art. 37 - Decadenza dalla carica di assessore

1. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla Legge e quando non sono intervenuti a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

Art. 38 – Revoca degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Sezione II – Attribuzioni – funzionamento

Art. 39 – Organizzazione della Giunta

- 1. L'attività della Giunta comunale e' collegiale.
- 2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
- 3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
 - 4. abrogato
 - 5. abrogato
 - 6. abrogato
 - 7. abrogato
- 8. La Giunta può proporre al Consiglio Comunale d'adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 40 – Attribuzione della Giunta

- 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dallo Statuto, del Sindaco degli Organi di decentramento e dal Segretario, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
- 3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
 - 4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 41 – Adunanze e deliberazioni

- 1. La Giunta comunale e' convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

- 3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
- 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
- 5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Capo IV II Sindaco

Art. 42 – Funzioni

- 1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione.
- 2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
- 3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
- 4. Per l'esercizio della funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.
- 5. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma IV-bis della Legge n. 55/1990 come modificata dall'art. 1 della Legge 16/1992.

Art. 43 - Competenze

- 1. Il Sindaco, in qualità di responsabile dell'Amministrazione Comunale:
- a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza.
- b) Assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori,
- c) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti;
- d) Indice i referendum comunali;
- e) Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- f) Ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie;
- g) Provvede all'osservanza dei regolamenti,
- h) Rilascia attestati di notorietà pubblica;
- i) Può sospendere tutti i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza,
- I) Promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142,
- m) Adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.
- n) Provvede alla stipula dei contratti in rappresentanza del Comune.
- o) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento ove entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990.
- p) Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri

stabiliti dall'art. 51 della Legge n. 142/90 nonché dal rispettivo Statuto e Regolamenti Comunali.

Art. 44 – Delegati nelle borgate

- 1. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 38, nonché dall'art. 10 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto può conferire la delega ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nella frazione.
- 2. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare, annualmente, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni e di essa viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti della partecipazione

Art. 45 – Libere forme associative

- 1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturale, ricreativi, mense scolastiche e simili.
- 2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
- 3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che e' inviata al Consiglio Comunale.

Art. 46 - Consultazioni

- 1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.
 - 2. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 47 – Diritto di petizione

- 1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 45, comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
- 2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
- 3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stablisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 48 – Interrogazioni

- 1. Le interrogazioni di cui al precedente art. 45, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
 - 2. La risposta e' data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 49 – Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

- 2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3. L'iniziativa di cui al comma 1, si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di una o più frazioni che rappresentino complessivamente almeno un quinto della popolazione elettorale.
 - 4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie.
 - a) tributi e bilancio;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine.
- 5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
- 6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o della schema, dalla segreteria comunale.

Art. 50 - Procedura per l'approvazione della proposta

- 1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di novanta giorni.
- 2. Il Consiglio e' tenuto a prender in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
- 3. Ove il Consiglio no vi provveda entro il termini di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha la facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale.

Art.51- Referendum consultivo

- 1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art.49, comma 4, del presente Statuto.
- 2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consigliei assegnati dal Comune
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo della popolazione elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente
 - c) quando vi sia la proposta di frazioni che rappresentino complessivamente almeno un quinto della popolazione elettorale
- 3 Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
- 4 Il Referendum è valido se alla votazione partecipano il cinquanta per cento piu' uno degli elettori aventi diritto al voto ed il quesito è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che partecipano alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto

Capo II Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 52 – Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento e' disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

- 2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
- 3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 53 – Comunicazione dell'avvio del procedimento

- 1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento
 - b) l'oggetto del procedimento
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
- 2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Capo III Diritto di accesso e di informazione

Art. 54 – Pubblicità degli atti

- 1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
- 2. Presso apposito ufficio comunale debbono esser tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della regione e dei regolamenti comunali.

Art. 55 - Diritto di accesso

- 1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2. Il regolamento disciplina, altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
 - 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2) del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale e' in possesso, e' istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Capo IV II Difensore Civico

Art. 56 – Istituzione, Attribuzioni

- 1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale può essere istituito l'ufficio del Difensore civico.
- 2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento dello loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e degli enti ed aziende dipendenti.

- 3 Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali e' stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
- 4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.
- 5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata.
- 6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico e' soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
- 7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 57 - Nomina

- 1. Il Difensore civico e' nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed e' proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti.
- 3. Il Consiglio comunale e' convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni in sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 62 del presente statuto.

Art. 58 - Requisiti

- 1. Il difensore civico e' scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
 - 2. Non sono eleggibili alla carica:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciale, comunali e circoscrizionali,
 - c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
 - d) gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune;
 - e) coloro che si sono presentati come candidati nelle liste elettorali comunali e non sono stati eletti e i segretari dei partiti locali.

Art. 59 – Durata in carica, decadenza e revoca

- 1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
- 2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza e' pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dall'art. 36, comma 3, del presente Statuto.
- 3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 60 - Sede, dotazione organica, indennità

- 1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa Comunale.
- 2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale, d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
- 3. Al Difensore Civico può essere concessa un'indennità di carica stabilita dal Consiglio Comunale oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 61 – Rapporti con gli organi Comunali

- 1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Art. 62 – Modalità e procedure d'intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico.

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I L'amministrazione Comunale

Art. 63 – Principi e criteri direttivi

- 1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e ai dirigenti.
- 2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 3. l'Ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità all'art. 39, comma 2, del presente Statuto.

Art. 64 – Personale

- 1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2 lett. c), della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali,
 - 3. Il regolamento disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

- d) l'attribuzione al segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
- e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
- f) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
- g) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51 comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
 - 4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 65 - Segretario Comunale

- 1. Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabile dei predetti uffici e servizi.
 - 2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
- 3. Il Segretario comunale e i dirigenti esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.

Art.66 – Vice segretario

- Il Vice segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento, con provvedimento dell'autorità competente
- 2 E' nominato dal Consiglio Comunale tra i dirigenti della qualifica apicale con le modalità previste dal Regolamento Organico.

Art. 67 – Compiti dirigenziali

- 1. I dirigenti sono direttamente responsabile dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle lorodipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
- 2. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
 - 3. Spetta, inoltre, ai dirigenti:
 - a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
 - b) stipulare i contratti, per i quali e' stato redatto verbale di aggiudicazione in seguito a gare di asta pubblica o di licitazione privata, presiedute dallo stesso dirigente; negli altri casi provvede il Segretario comunale;
 - c) esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - d) adottare gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla leggi agli organi istituzionali del Comune; rientrano in tali atti le licenze e le autorizzazioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
 - e) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
 - f) partecipare agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione Comunale.

Art. 68 – Incarichi di dirigenza

- 1. Il Comune può, in caso di vacanza nel posto o per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, procedere all'assunzione di personale esterno, in misura comunque non superiore al 10% dei posti previsti in organico per la qualifica dirigenziale.
- 2. L'assunzione e' disposta, a seguito di concorso per titoli e colloquio, con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa la durata, in misura non superiore a tre anni, e la retribuzione. Il rinnovo deve essere disposto, per una sola volta, con motivata deliberazione del Consiglio stesso.
- 3. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Non può essere conferita ad essi la funzione di Vice Segretario.
- 4. I dirigenti esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto.

Art. 69 - Direzione di aree funzionali

- 1. Il Consiglio Comunale individua le aree omogenee raggruppanti più uffici o servizi e conferisce l'incarico di direzione e di coordinamento delle predette aree a dirigenti della qualifica apicale.
- 2. L'incarico, che si aggiunge alla direzione dell'ufficio o servizio, e' triennale ed e' rinnovabile o revocabile, in qualunque tempo, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale, in conformità dell'art. 51, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 3. La deliberazione di cui al comma 1, determina altresì l'ammontare del trattamento economico aggiuntivo, in conformità agli accordi collettivi nazionali di categoria.

Capo II

Enti, Aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Art. 70 – Costituzione e partecipazione

- 1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione e il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
- 2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2 lett. n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
- 4. I rappresentanti del comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
 - 5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 71 – Istituzioni

- 1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 75, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
- 2. Il Presidente e' designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

- 3. Il direttore e' nominato dalla Giunta comunale, che lo sceglie tra i dirigenti della qualifica apicale. Il restante personale e' tratto, di norma, dall'organico comunale.
- 4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti da regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza, e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 72 – Vigilanza e controlli

1. Il comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

Art. 73 - Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 74 – Demanio e patrimonio

- 1.Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- 2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
- 3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 75 – Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 76 - Contratti

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
- 2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
- 3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano diventano impegnativi per il comune con la stipulazione.

Art. 77 – Contabilità e bilancio

- 1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
- 2. Alla gestione del bilancio provvede la giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 38 comma 4 del presente statuto.
- 3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consultivo del Comune.

- 4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Comune.
- 5. Al conto consultivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 78 - Controllo economico-finanziario

- 1. I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
- 2. In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

Art. 79 – Controllo di gestione

- 1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
- 2. La Giunta comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio Comunale ed al Collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
- 3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza di cassa.

TITOLO VI L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 80 - Ambito di applicazione dei regolamenti

- 1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto:
 - b) la loro efficacia e' limitata all'ambito Comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse:
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.
- 2. Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 81 – Procedimento di formazione dei regolamenti.

- 1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale, alle singole frazioni, ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 48 del presente Statuto.
- 2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza e attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
- 3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativi, in conformità all'art. 47,

comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 82 – Modalità

- 1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
- 2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
- 3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non e' valida se non e' accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- I. Il regolamento interno del Consiglio Comunale e' deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- II. I regolamenti sull'istituzione dei Consigli circoscrizionali, sulle modalità di intervento del Difensore civico, sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.